

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO

del 2 dicembre 1996

riguardante la partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale

(96/694/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 235,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽¹⁾,visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽²⁾,(1) considerando che il Consiglio ha adottato una serie di strumenti legislativi e vari impegni politici in materia di parità di trattamento e di opportunità fra uomini e donne ⁽³⁾ ⁽⁴⁾ ⁽⁵⁾ ⁽⁶⁾;⁽¹⁾ GU n. C 166 del 10. 6. 1996, pag. 276.⁽²⁾ GU n. C 204 del 15. 7. 1996, pag. 21.⁽³⁾ — Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile (GU n. L 45 del 19. 2. 1975, pag. 19).

— Direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione ed alla promozione professionali, e le condizioni di lavoro (GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40).

— Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla progressiva applicazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza sociale (GU n. L 6 del 10. 1. 1979, pag. 24).

— Direttiva 86/378/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra uomini e donne nei regimi professionali di sicurezza sociale (GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 40).

— Direttiva 86/613/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1986, relativa all'applicazione del principio della parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo e relativa altresì alla tutela della maternità (GU n. L 359 del 19. 12. 1986, pag. 56).

— Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (GU n. L 348 del 28. 11. 1992, pag. 1).

⁽⁴⁾ — Decisione 95/593/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000) (GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 37).⁽⁵⁾ — Raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne (GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 34).

— Raccomandazione 92/241/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, sulla custodia dei bambini (GU n. L 123 dell'8. 5. 1992, pag. 16).

⁽⁶⁾ — Risoluzione del Consiglio, del 12 luglio 1982, relativa alla promozione della parità delle possibilità per le donne (GU n. C 186 del 21. 7. 1982, pag. 3).

— Risoluzione del Consiglio, del 7 giugno 1984, relativa alle azioni intese a combattere la disoccupazione delle donne (GU n. C 161 del 21. 6. 1984, pag. 4).

— Risoluzione del Consiglio e dei Ministri dell'Istruzione, riuniti in sede di Consiglio, del 3 giugno 1985, che contempla un programma di azione per la promozione dell'uguaglianza di opportunità per le ragazze ed i ragazzi in materia di istruzione (GU n. C 166 del 5. 7. 1985, pag. 1).

— Seconda risoluzione del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la promozione della parità delle possibilità per le donne (GU n. C 203 del 12. 8. 1986, pag. 2).

— Risoluzione del Consiglio, del 16 dicembre 1988, sul reinserimento professionale e l'inserimento professionale tardivo delle donne (GU n. C 333 del 28. 12. 1988, pag. 1).

— Risoluzione del Consiglio, del 29 maggio 1990, sulla tutela della dignità degli uomini e delle donne nel mondo del lavoro (GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 3).

— Risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995) (GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1).

— Risoluzione del Consiglio, del 22 giugno 1994, relativa alla promozione della parità di opportunità per uomini e donne tramite l'azione dei Fondi strutturali europei (GU n. C 231 del 20. 8. 1994, pag. 1).

— Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 6 dicembre 1994, sull'equa partecipazione delle donne ad una strategia di crescita economica orientata verso l'aumento dell'occupazione nell'Unione europea (GU n. C 368 del 23. 12. 1994, pag. 3).

— Risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale (GU n. C 168 del 4. 7. 1995, pag. 3).

— Risoluzione del Consiglio e dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in sede di Consiglio, del 5 ottobre 1995, concernente l'immagine dell'uomo e della donna nella pubblicità e nei mezzi di comunicazione (GU n. C 296 del 10. 11. 1995, pag. 15).

- (2) considerando che i Capi di Stato o di governo, riuniti in sede di Consiglio europeo a Essen, a Cannes e a Madrid, hanno ribadito che la lotta contro la disoccupazione nonché la parità di opportunità tra uomini e donne costituiscono i compiti principali dell'Unione europea e dei suoi Stati membri;
- (3) considerando che alla partecipazione delle donne al processo decisionale è dedicata specifica attenzione nella raccomandazione 84/635/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1984, sulla promozione di azioni positive a favore delle donne⁽¹⁾, nella seconda risoluzione del Consiglio, del 24 luglio 1986, concernente la promozione della parità delle possibilità per le donne⁽²⁾, nella risoluzione del Consiglio, del 21 maggio 1991, relativa al terzo programma di azione comunitaria a medio termine per la parità di opportunità tra uomini e donne (1991-1995)⁽³⁾, nella risoluzione del Consiglio, del 27 marzo 1995, riguardante la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale⁽⁴⁾, e nella decisione 95/593/CEE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000)⁽⁵⁾;
- (4) considerando che il Parlamento europeo, nella risoluzione dell'11 febbraio 1994 sulla presenza delle donne negli organi decisionali⁽⁶⁾, ha chiesto alla Commissione «di attuare la politica di pari opportunità definita nel terzo programma di azione comunitaria, al fine di rimuovere gli ostacoli che si frappongono alla partecipazione delle donne al processo decisionale» nonché di definire «misure e azioni che consentano una maggior partecipazione delle donne al processo decisionale»;
- (5) considerando che la dichiarazione e il programma d'azione della quarta Conferenza mondiale sulle donne (Pechino, 4-15 settembre 1995) hanno fortemente sottolineato la necessità di garantire una divisione equilibrata delle responsabilità, dei poteri e dei diritti e che gli Stati membri si sono impegnati ad attuare il programma d'azione;
- (6) considerando che la partecipazione al processo decisionale si basa sulla rappresentanza negli organi decisionali a tutti i livelli della vita politica, economica, sociale e culturale e richiede, in particolare, la presenza in posti di responsabilità e posizioni di potere decisionale;
- (7) considerando che le donne restano sottorappresentate negli organi decisionali dei settori politico, economico, sociale e culturale;
- (8) considerando che la scarsa rappresentanza delle donne negli organi decisionali è dovuta, tra l'altro, al loro ritardo nell'accedere alla parità civica e civile e degli ostacoli alla realizzazione della loro indipendenza economica, nonché alle difficoltà di conciliare la vita professionale e la vita personale;
- (9) considerando che la partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale è un'esigenza democratica;
- (10) considerando che la scarsa rappresentanza delle donne nei centri decisionali è una perdita per la società nel suo insieme e può impedire di prendere pienamente in considerazione gli interessi e le esigenze della popolazione nel suo complesso;
- (11) considerando che i provvedimenti miranti a pervenire ad una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini ai processi decisionali in tutti i settori dovrebbero andare di pari passo con l'integrazione della dimensione delle pari opportunità tra le donne e gli uomini in tutte le politiche ed azioni;
- (12) considerando che una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale può generare idee, valori e comportamenti diversi, che si muovono nella direzione d'un mondo più giusto ed equilibrato sia per le donne che per gli uomini;

⁽¹⁾ GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 34.

⁽²⁾ GU n. C 203 del 12. 8. 1986, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. C 142 del 31. 5. 1991, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. C 168 del 4. 7. 1995, pag. 3.

⁽⁵⁾ GU n. L 335 del 30. 12. 1995, pag. 37.

⁽⁶⁾ GU n. C 61 del 28. 2. 1994, pag. 248.

- (13) considerando che gli Stati membri, le parti sociali, i partiti e le organizzazioni politiche, le organizzazioni non governative e i mezzi di comunicazione svolgono un ruolo determinante nella costruzione di una società in cui le responsabilità nei settori politico, economico, sociale e culturale sono esercitate in modo equilibrato da donne e uomini;
- (14) considerando che occorre definire orientamenti per promuovere una rappresentanza equilibrata di donne e uomini nel processo decisionale, al fine di pervenire ad una situazione di pari opportunità tra gli uomini e le donne e che occorre, nel quadro del programma d'azione comunitario a medio termine per le pari opportunità per le donne e gli uomini (1996-2000), rafforzare l'efficacia di tali orientamenti tramite lo scambio di informazioni su buone pratiche;
- (15) considerando che le disposizioni della presente raccomandazione si applicano solo nei limiti delle competenze della Comunità; che la parità di trattamento tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile costituisce uno degli obiettivi della Comunità, in quanto si tratta in particolare di promuovere la parificazione nel progresso delle condizioni di vita e di lavoro della manodopera;
- (16) considerando che per l'adozione della presente raccomandazione il trattato non prevede poteri diversi da quelli contemplati dall'articolo 235,

I. RACCOMANDA AGLI STATI MEMBRI:

1. di adottare una strategia integrata complessiva volta a favorire la partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale e a sviluppare o istituire misure adeguate, quali eventualmente misure legislative e/o regolamentari e/o di promozione, per realizzare tale obiettivo;
2. a) di sensibilizzare tutti gli operatori del processo educativo e della formazione a tutti i livelli, compresi i responsabili dei materiali didattici, all'importanza:
 - di un'immagine realistica e completa dei ruoli e delle attitudini delle donne e degli uomini nella società, che sia esente da pregiudizi e stereotipi discriminatori,
 - di una condivisione più equilibrata delle responsabilità professionali, familiari e sociali tra donne e uomini e
 - di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale a tutti i livelli;
- b) di incoraggiare, a tutti i livelli di istruzione e di formazione, le ragazze e le donne a partecipare e a esprimersi nella attività educative e formative in modo pieno e attivo sulla stessa stregua dei ragazzi e dell'uomo onde prepararle a svolgere un ruolo attivo nella società, compresa la vita politica, economica, sociale e culturale e in particolare nel processo decisionale;
- c) di sensibilizzare l'opinione pubblica all'importanza della diffusione di un'immagine delle donne e degli uomini che non rafforzi né confermi gli stereotipi discriminatori fondati sulla suddivisione dei compiti in base al sesso;
- d) fatta salva la loro autonomia, di incoraggiare e sostenere gli sforzi delle associazioni e organizzazioni compiuti in tutti i settori della società al fine di promuovere l'accesso delle donne al processo decisionale e una partecipazione equilibrata di donne e uomini negli organi decisionali;
- e) fatta salva la loro autonomia, di incoraggiare e sostenere gli sforzi delle parti sociali intensi a promuovere una partecipazione equilibrata degli uomini e delle donne alle loro attività e di sottolineare la loro responsabilità nella promozione e nella presentazione di candidati donne all'atto della nomina di candidati alle varie cariche in seno a commissioni e comitati pubblici esistenti negli Stati membri e a livello comunitario;
- f) di concepire, di lanciare e di promuovere campagne di informazione volte a sensibilizzare l'opinione pubblica riguardo all'utilità e ai vantaggi per la società nel suo insieme di una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale;

3. a) di promuovere e di migliorare la raccolta e la pubblicazione di dati statistici che consentano di conoscere meglio la presenza relativa di donne e uomini a tutti i livelli del processo decisionale nei campi politico, economico, sociale e culturale;
 - b) di sostenere, sviluppare e suscitare studi quantitativi e qualitativi sulla partecipazione delle donne e degli uomini al processo decisionale ed in particolare:
 - sugli ostacoli giuridici, sociali o culturali che impediscono l'accesso e la partecipazione delle persone dell'uno o dell'altro sesso al processo decisionale;
 - sulle strategie che consentono di superare tali ostacoli e
 - sull'utilità e sui vantaggi per la società e per il funzionamento della democrazia di una partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale;
 - c) di promuovere, di sostenere e di suscitare iniziative che creino esempi di buona pratica nei diversi ambiti del processo decisionale e di sviluppare programmi di diffusione e di scambio di esperienze per generalizzare tali azioni;
4. a) di promuovere una partecipazione equilibrata di donne e uomini agli organi e alle commissioni governative a tutti i livelli;
 - b) di sensibilizzare le parti interessate all'importanza di prendere iniziative per giungere ad una partecipazione equilibrata di uomini e donne alle cariche pubbliche a tutti i livelli, prestando particolare attenzione alla promozione di composizioni equilibrate di comitati, commissioni e gruppi di lavoro a livello sia nazionale che europeo;
 - c) di prevedere, di attuare o di elaborare un complesso coerente di misure che favoriscano l'uguaglianza nel pubblico impiego e che rispettino il concetto di partecipazione equilibrata al processo decisionale, e di controllare che, qualora le associazioni siano effettuate mediante concorso, le commissioni che devono preparare i testi e quelle che devono svolgere gli esami riflettano il più possibile l'equilibrio tra donne e uomini;
 - d) di incoraggiare il settore privato a rafforzare la presenza femminile a tutti i livelli decisionali, soprattutto adottando o attuando piani di parità e programmi di azioni positive;

II. CHIEDE ALLE ISTITUZIONI, AGLI ORGANI E AGLI ORGANISMI DECENTRATI DELLE COMUNITÀ EUROPEE:

di elaborare una strategia per giungere ad una partecipazione equilibrata di donne e uomini al processo decisionale in seno a ciascuna istituzione, organo e organismo decentrato delle Comunità europee;

III. CHIEDE ALLA COMMISSIONE:

1. di stimolare o di organizzare, nel quadro della decisione 95/593/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1995, in merito a un programma d'azione comunitaria a medio termine per le parti opportunitarie per le donne e gli uomini (1996-2000), lo scambio sistematico di informazioni e di esperienze su buone pratiche fra gli Stati membri e la valutazione dell'impatto delle misure adottate per giungere a un migliore equilibrio tra le donne e gli uomini nel processo decisionale;
2. di intensificare a tal fine e in quest'ambito il suo impegno di informazione, di sensibilizzazione, di incitamento alla ricerca e promozione di azioni volte alla partecipazione equilibrata delle donne e degli uomini al processo decisionale;

3. di sottoporre al Parlamento europeo, al Consiglio ed al Comitato economico e sociale una relazione, la prima volta tre anni dopo l'adozione della presente raccomandazione e in seguito annualmente, sull'attuazione di quest'ultima in base alle informazioni fornite dagli Stati membri nonché dalle istituzioni, organi e organismi decentrati delle Comunità europee.

Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1996.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. FITZGERALD
